



REGIONE PUGLIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

N. 119 del Registro del 9 MARZO 2026

OGGETTO: Art.9 D. Lgs. 30/04/1992, n. 285. Autorizzazione alla “A.S.D. CICLISTICA AVETRANESE” per lo svolgimento della competizione ciclistica denominata “GRAN PREMIO CITTA’ DI AVETRANA” che si svolgerà il 15 Marzo 2026.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” e, in particolare l’articolo 9, come modificato dall’articolo 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 e, successivamente, dall’art. 1 della Legge 9 Aprile 2025 n. 58, nonché gli articoli 5, 6, 11 e 12;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta regionale della Puglia (D.P.G.R.) n. 43 del 02/02/2026, avente ad oggetto: “ Delega di firma al Vicepresidente della Giunta regionale, relativa ai provvedimenti di autorizzazione delle competizioni sportive su strada”;

VISTA la legge 1° agosto 2002, n. 168 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale;

VISTO il disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell’interno del 27 novembre 2002 (G.U. n. 29 del 5 febbraio 2003) e le modifiche apportate con successivi provvedimenti del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Capo della Polizia, del 27/02/2012 (G.U. n.85 dell’11/04/2012), del 30/04/2019 (G.U. n. 142 del 19/06/2019) e del 5 febbraio 2024 (G.U. n. 57 dell’8/03/2024);

VISTA l’istanza acquisita agli atti con Protocollo n. 0037518 del 24/01/2026 con la quale il presidente della società sportiva “A.S.D. CICLISTICA AVETRANESE”, con sede legale in Avetrana (TA), alla via Platone n. 9, ha richiesto l’autorizzazione per lo svolgimento di una competizione ciclistica su strada, iscritta nel calendario regionale/nazionale della Federazione Ciclistica Italiana, riservata alla categoria ciclisti M/F F.C.I. (Master) iscritti alla F.C.I. più enti della consulta, denominata “GRAN PREMIO CITTA’ DI AVETRANA”



REGIONE PUGLIA

che avrà luogo il giorno 15 Marzo 2026, con la partecipazione di circa n. 200 atleti, di categoria amatoriale (uomini e donne);

PRESO ATTO che la suddetta gara interesserà il territorio dei comuni di Avetrana (TA) e di Manduria (TA) e le strade provinciali S.P. 138, S.P. 139, S.P. 141 di pertinenza della provincia di Taranto;

VISTI i nulla osta allo svolgimento della gara, subordinatamente al rispetto delle condizioni ivi indicate, espressi dagli enti interessati dal percorso di gara e, in particolare, dalla Provincia di Taranto, acquisito agli atti con Protocollo n.0098907 del 24/02/2026 e dal comune di Avetrana, acquisito agli atti con Protocollo n. **0111854** del **03/03/2026**;

VISTA, altresì, l'ordinanza del comune di Manduria, acquisita agli atti con Protocollo n. 0111854 del 03/03/2026, di interdizione della circolazione veicolare sulla Strada Comunale 63 nel tratto di strada compreso tra la S.P.138 (Avetrana-Campanella) e la S.P. 141 (Maruggio-Torre Colimena confine Lecce);

VISTA la dichiarazione sottoscritta dal presidente dell'associazione organizzatrice della gara, contestuale all'istanza di autorizzazione, con la quale si attesta che la competizione è regolarmente assicurata per la responsabilità civile verso terzi nonché per eventuali danni a cose, comprese le strade e le relative attrezzature, con polizze già stipulate;

VISTA la nota a firma del segretario generale della Federazione ciclistica italiana, allegata all'istanza, con cui si comunica che la Federazione, per conto proprio, delle società affiliate e dei suoi tesserati ha stipulato con Poste Assicura S.p.A. la Polizza assicurativa infortuni n. 90324 e la Polizza Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori di lavoro n. 90325, entrambe con decorrenza dal 01.01.2026 al 31.12.2026, i cui testi integrali sono consultabili sul sito federale;

VISTE, inoltre, le dichiarazioni di assicurazione, rilasciate da Poste Assicura S.p.A., relative alla Polizza Infortuni n. 90324 e alla Polizza per Responsabilità Civile verso Terzi n. 90325 stipulate con la Federazione Ciclistica Italiana, entrambe con periodo di copertura dalle ore 24:00 del 31/12/2025 alle ore 24:00 del 31/12/2026, acquisite agli atti con Protocollo n. 0098825 del 24/02/2026;

VISTO l'Estratto delle Polizze di Assicurazione n. 90324 (convenzione assicurativa infortuni) e n. 90325 (convenzione assicurativa Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro), stipulate da parte della FCI- Federazione Ciclistica Italiana, per conto proprio, degli organi centrali e periferici, delle società affiliate e dei tesserati, con "Poste Assicura S.p.A.", entrambe con validità per il periodo dal 31/12/2024 al 31/12/2025, acquisito agli atti con Protocollo n. 0111854 del 03/03/2026;

VISTO il certificato di affiliazione della società A.S.D. CICLISTICA AVETRANESE alla Federazione Ciclistica Italiana, per la stagione 2026, con codice di affiliazione n. 14F1958, acquisito agli atti con Protocollo n. 0094826 del 23/02/2026;

VISTI il programma di gara, l'elenco analitico e la planimetria del percorso di gara, allegati all'istanza di autorizzazione;



REGIONE PUGLIA

VISTA la dichiarazione a firma del presidente della A.D.S. Ciclistica Avetrane, allegata all'istanza di autorizzazione, con cui si fa presente la conoscenza da parte delle unità preposte al controllo degli incroci lungo tutto il percorso interessato alla manifestazione, di strade alternative volte a garantire la deviazione del traffico veicolare, al fine di evitarne l'ostruzione;

VISTI il Piano della Sicurezza e Gestione delle emergenze, unitamente al piano operativo e al piano Safety, relativi alla gara in oggetto, allegati all'istanza di autorizzazione;

VISTA la comunicazione liberatoria, a firma del presidente dell'associazione organizzatrice della competizione, contestuale all'istanza di autorizzazione acquisita agli atti, in cui si attesta di aver verificato che il percorso di gara è idoneo a garantire lo svolgimento della stessa, nel rispetto delle norme di sicurezza per il tipo di manifestazione e che non sussistono motivi ostativi alla percorribilità delle strade;

VISTA la nota di chiarimenti acquisita agli atti con Protocollo n. 0096537 del 24/02/2026;

VISTE le risultanze dell'istruttoria espletata dal competente servizio della Direzione amministrativa del Gabinetto;

RITENUTA l'opportunità di consentire lo svolgimento della suddetta gara, non sussistendo motivi ostativi, subordinatamente alla osservanza delle sotto indicate prescrizioni;

A U T O R I Z Z A

l'Associazione Sportiva Dilettantistica "A.S.D. CICLISTICA AVETRANESE", con sede legale in Avetrana (TA) alla via Platone n. 9, allo svolgimento della competizione ciclistica "GRAN PREMIO CITTA' DI AVETRANA" programmata per il giorno 15 Marzo 2026, in conformità a quanto di seguito specificato.

L'autorizzazione è concessa a condizione che siano osservate scrupolosamente le seguenti prescrizioni :

- rispettare gli obblighi previsti dall'art. 360 del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 "Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada" segnalando l'inizio e la fine della carovana dei ciclisti impegnati nella competizione con i prescritti cartelli riportanti le iscrizioni "INIZIO GARA CICLISTICA" e "FINE GARA CICLISTICA";
- garantire la scorta da parte delle forze di Polizia per la sicurezza della circolazione o, in assenza della scorta di polizia, garantire attività di scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione, a cura degli organizzatori e con l'osservanza di tutte le condizioni, le forme, le modalità e gli obblighi previsti dalla disciplina vigente in materia, ai sensi dell'art.9 commi 6-bis, 6-ter e 6-quater del D. Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada);
- assicurare per l'intera durata della manifestazione la presenza al seguito della corsa di almeno due ambulanze o veicoli sanitari equiparati ed attrezzati per il primo soccorso e trasporto degli infortunati, di cui almeno una ambulanza attrezzata per la rianimazione, verificando che almeno un veicolo di soccorso segua la corsa e il secondo stazioni in prossimità dell'arrivo pronto ad intervenire e che a bordo di uno



REGIONE PUGLIA

dei mezzi di soccorso o su veicolo appositamente dedicato si trovi costantemente almeno un medico;

- effettuare una rigorosa ed efficiente vigilanza su tutto il percorso, al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione, secondo le norme ed i regolamenti sportivi in materia;
- assicurare, con proprio personale munito di bracciale o di altro indumento con evidenti segni di riconoscimento, per tutto il tempo in cui è disposta la sospensione temporanea o la limitazione della circolazione, un'adeguata sorveglianza di tutto il percorso con particolare riferimento alle aree in cui sosta il pubblico, alle intersezioni stradali e agli sbocchi dei passi carrabili.

Gli organizzatori della competizione ciclistica, inoltre, devono rispettare i seguenti obblighi:

- mettere in atto con personale e mezzi propri, nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale e con il dovuto anticipo, tutte le necessarie misure di pre-segnalazione agli utenti che impegnano il senso opposto di marcia della strada percorsa dai ciclisti partecipanti alla gara;
- porre in essere idonee misure di sicurezza passiva, affinché il pubblico non sosti in aree pericolose per la propria incolumità o per quella dei partecipanti alla gara;
- installare transenne di protezione per il pubblico nei tratti di strada antecedenti e successivi alla zona di partenza e a quella di traguardo, per una lunghezza proporzionata alla velocità ed al numero dei ciclisti in gara, secondo quanto previsto dai regolamenti della Federazione Ciclistica Italiana e dal Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, richiamato in premessa;
- prevedere un'adeguata protezione dei concorrenti con la sistemazione di balle di paglia o analoghi dispositivi protettivi e di contenimento, in prossimità dei tratti pericolosi del percorso;
- per quanto non espressamente previsto nel presente atto, attenersi alle norme tecnico-sportive e alle disposizioni previste nel regolamento di corsa, nonché a tutte le prescrizioni indicate negli atti di nulla osta espressi, rispettivamente, dal comune di Avetrana e dalla provincia di Taranto e nell'ordinanza del comune di Manduria, richiamati in premessa.

Inoltre, è fatto obbligo agli organizzatori di adottare opportune misure di sicurezza, adeguati servizi sanitari e antincendio, nonché misure di vigilanza lungo il percorso della gara, assicurandosi che non siano arrecati danni alle strade, ai relativi manufatti ed all'ambiente naturale circostante e, in ogni caso, che sia ripristinata puntualmente la situazione precedente all'espletamento della gara.

Si precisa che la validità della presente autorizzazione è subordinata all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione, adottato dalla competente Prefettura di Taranto, ai sensi dell'art. 9 comma 7-bis del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285.

I Sindaci dei comuni di Avetrana e di Manduria e gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica sono incaricati di osservare e fare osservare le disposizioni contenute nel presente decreto e di adottare tutte le misure idonee per il regolare svolgimento della competizione.

È fatto obbligo alle Forze di Polizia di sospendere in qualsiasi momento la manifestazione suddetta per esigenze di ordine pubblico, nell'esclusivo interesse di tutela della pubblica incolumità.

L'associazione organizzatrice della gara è l'unica responsabile, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni a persone, a cose o animali che dovessero verificarsi durante



REGIONE PUGLIA

lo svolgimento della gara per mancanza, insufficienza od inadeguatezza della vigilanza e della sorveglianza, per violazioni di leggi e regolamenti o per inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione e negli altri atti richiamati in premessa. Pertanto, questa Amministrazione regionale è, in ogni caso, sollevata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose o animali derivanti dalla competizione autorizzata con il presente atto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al T.A.R. territorialmente competente entro il termine di 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni, termini decorrenti entrambi dalla piena conoscenza del provvedimento stesso.

d'ordine del Presidente
Il Vicepresidente
Dott. Cristian Casili